

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, il 18 Gennaio 2022

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 3/2022

LEGGE DI BILANCIO 2022 – PARTE 2

Prosegue l'esame della legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 310 del 31.12.2021, supplemento ordinario n. 49, e in vigore dal 01.01.2022.

Nella presente circolare si tratteranno altre disposizioni della manovra per il 2022, con particolare riferimento a diverse misure agevolative (crediti d'imposta) e di sostegno alle imprese, specialmente medio-piccole (incentivi alla quotazione, fondo di garanzia eccetera).

Di seguito gli argomenti trattati in questa circolare:

1. PROROGA CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0"
2. CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E IN ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE
3. CREDITO D'IMPOSTA QUOTAZIONE PMI
4. RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI"
5. POTENZIAMENTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
6. FONDO DI GARANZIA PMI
7. MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
8. PROROGA DELL'OPERATIVITÀ STRAORDINARIA DEL FONDO GASPARRINI
9. MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE
10. **INCREMENTO LIMITE ANNUO CREDITI D'IMPOSTA E CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI**

§ § §

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0"

Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Ferma restando la disciplina valida per il 2022, la disposizione in esame interviene, attraverso l'introduzione del nuovo comma 1057-bis nella legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), con riferimento alle disposizioni previste dal 2023 al 2025.

Credito d'imposta per i beni materiali "4.0" - Beni Allegato A

Per effetto del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025; ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e

- del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Resta inteso che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si applicano le regole originarie.

Riepiloghiamo nella seguente tabella le percentuali del credito d'imposta in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo:

BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)		
% Credito di imposta		Quota d'investimento (milioni di euro)
% 2022	Nuova % 2023 - 2025	
40%	20%	Fino a 2,5
20%	10%	2,5 < investimento ≤ 10
10%	5%	10 < investimento ≤ 20

Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0" - Beni Allegato B

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", si proroga al 2025 la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità come schematizzato di seguito:

BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0" (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo *	Limite spese ammissibili	Credito di imposta
dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023	1 milione di euro	20%
2024		15%
2025		10%

* Il periodo indicato nella colonna comprende anche il semestre successivo all'anno di riferimento, a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Viene chiarito inoltre che il limite massimo di costi ammissibili, pari a un milione di euro, è annuale e si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante *soluzioni di cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

§ § §

CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E IN ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE

R&S

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Innovazione tecnologica 4.0

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque

titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Design e ideazione estetica

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Transizione ecologica e innovazione digitale 4.0

Per il periodo di imposta 2023, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

A partire dal periodo d'imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Di seguito si propone una tabella di sintesi

Crediti d'imposta per attività di:	Disciplina 2022	
	%	Limite massimo
Ricerca & Sviluppo	20	4 mln
Innovazione tecnologica	10	2 mln
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica Innovazione digitale 4.0	15	2 mln
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 mln

Crediti d'imposta per attività di:	Disciplina 2023		Disciplina 2024		Disciplina 2025	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo
Ricerca & Sviluppo	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln
Innovazione tecnologica	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica Innovazione digitale 4.0	10	4 mln	5	4 mln	5	4 mln
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln

Solo il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo può essere ottenuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2025 e fino al 2031.

§ § §

CREDITO D'IMPOSTA QUOTAZIONE PMI

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.

§ § §

RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI"

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2, D.L. 69/2013 (Nuova Sabatini), il comma 47

"integra" l'autorizzazione di spesa prevista per la concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa citata.

Le integrazioni sono pari a:

- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 60 milioni per l'anno 2027.

Il comma 48 reintroduce la regola, modificata dall'art.1 comma 95 della Legge di Bilancio 2021, per cui il contributo sia erogato "in più quote" determinate con il decreto ministeriale; il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione solo nel caso in cui il finanziamento sia di importo non superiore a 200.000 euro.

§ § §

POTENZIAMENTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

La dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

La dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, D.L. 18/2020) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

§ § §

FONDO DI GARANZIA PMI

È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

§ § §

MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia").

Prorogata, sempre dal 31.12.2021 al 30.06.2022, l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese (c.d. mid-cap) con un numero di dipendenti:

- non inferiore a 250, e
- non superiore a 499.

PROROGA DELL'OPERATIVITÀ STRAORDINARIA DEL FONDO GASPARRINI

La disposizione stabilisce che si applichino fino al 31.12.2022 le norme concernenti il "Fondo Gasparrini".

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato esteso, a seguito della pandemia, a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato:

- ✓ in un trimestre successivo al 21.02.2020 e precedente la domanda, ovvero
- ✓ nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21.02.2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE

Con i commi 70 e 71 della legge di Bilancio 2022 si interviene sulla normativa relativa alle aggregazioni tra imprese, tramite modifica:

- del "bonus aggregazioni" di cui al D.L. 34/2019¹¹ – che garantisce il riconoscimento fiscale gratuito¹² dei maggiori valori di iscrizione per i beni dei soggetti che risultano da alcune "operazioni straordinarie"¹³;
- dell'incentivo di cui alla Legge 178/2020¹⁴ – sulla trasformazione in credito di imposta¹⁵ di talune poste iscritte in bilancio a titolo di "attività per imposte anticipate" (c.d. "DTA" ossia riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze di ACE non utilizzate).

Con riferimento al "bonus aggregazioni", il comma 71 **riduce l'orizzonte temporale** di effettuazione delle operazioni straordinarie: viene infatti stabilito che è possibile usufruire dell'agevolazione in esame solamente per le operazioni perfezionate **entro il 31.12.2021** (precedentemente era possibile usufruire del bonus per le fusioni, le scissioni e i conferimenti d'azienda effettuati fino al 31.12.2022).

Si ricorda che, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 34/2019, il riconoscimento fiscale (gratuito) dei maggiori valori iscritti, sia in ipotesi di fusione e scissione sia in caso di conferimento, riguarda ciò che viene imputato:

- ad avviamento;
- ai beni strumentali (sia materiali che immateriali);

per un importo non superiore ad euro 5 milioni.

Il comma 70 interviene invece, in maniera più incisiva, sulla misura agevolativa di cui alla Legge 178/2020. Tale norma riguarda gli stessi beneficiari visti in precedenza, ossia coloro che risultano dalle operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, dando la possibilità di trasformare in credito di imposta, da utilizzare in compensazione, le DTA riferite a:

- ✓ perdite fiscali;
- ✓ eccedenze ACE;

che non risultano ancora utilizzate a scomputo dell'imponibile.

La legge di Bilancio 2022 modifica innanzitutto l'importo oggetto di trasformazione in DTA, stabilendo che la trasformazione può avvenire per un ammontare complessivo non superiore al minore tra:

- 500 milioni di euro, e
- il 2% della somma delle attività
 - o dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione (senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore), oppure
 - o oggetto di conferimento

A tal fine viene inoltre stabilito che, se alle operazioni richiamate partecipano società controllanti capogruppo, tenute a redigere il bilancio consolidato, per esse vanno considerate le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.

Una diversa modifica riguarda le società che hanno optato per la tassazione di gruppo, per le quali si ricorda che, ai fini della trasformazione in DTA, rilevano prioritariamente (se esistenti) le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo. In tale contesto la legge di Bilancio 2022 interviene stabilendo che rilevano, a seguire rispetto agli importi citati, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ex art. 118 del Tuir.

Passando all'ambito temporale occorre notare che, a differenza di quanto visto per l'agevolazione di cui al D.L. 34/2019, in questo caso viene allungato il periodo nel quale è possibile effettuare le operazioni di cui sopra: possono infatti beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d'imposta le operazioni "deliberate", dall'organo di competenza, nel periodo 01.01.2021-30.06.2022.

Vi è poi una modifica analoga che riguarda le operazioni fra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo di diritto, soggetti che possono ora beneficiare della trasformazione delle DTA:

- se il controllo è acquisito, tramite operazioni diverse da quelle agevolabili, nel periodo 01.01.2021-30.06.2022;

- se le operazioni straordinarie agevolabili hanno avuto efficacia giuridica entro due anni dalla data di acquisizione del controllo. Si ricorda però che, in quest'ultimo caso, le perdite fiscali e l'importo del rendimento ACE eccedente trasformabili in DTA, si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

§ § §

INCREMENTO LIMITE ANNUO CREDITI D'IMPOSTA E CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;

- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

Crediti d'imposta agevolativi

Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito

§ § §

Cordiali saluti


D'Azeglio Servizi srl